

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE X CIVILE

in composizione monocratica
Giudice dott.ssa Antonella Izzo

nel procedimento iscritto al n.10124/2017 R.G.
tra

L.

elettivamente domiciliata in Gela, via _____ presso lo studio dell'avv.
che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
e

S.R.L.

elettivamente domiciliata in Roma, via Conca d'Oro n.285, presso lo studio degli
avv.ti David Giuseppe Apolloni e Debora Spinelli, che la rappresentano e difendono
per procura in calce alla comparsa di risposta

ha emesso la seguente

SENTENZA

CONCLUSIONI

All'udienza del 6/3/2019 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni
come da atto di citazione e comparsa di risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di _____ è volta a ottenere la condanna di _____
s.r.l. (concessionaria dell' Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per
l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art.10 comma 9 *octies* D.L.n.16/2012 conv.
con modif. nella L.n.44/2012) al risarcimento dei danni derivatili dalla risoluzione
del contratto di affiliazione commerciale per la raccolta di scommesse presso il
proprio locale in Gela, _____ che le parti avevano stipulato
nel febbraio 2015.

L'attrice lamenta l'illegittimità della risoluzione, intimatale ex art.1456 c.c. con
lettera del 22/12/2015 per il mancato raggiungimento del quantitativo minimo di
raccolta di scommesse, affermando che il mancato raggiungimento di tale obiettivo
non era ad essa imputabile, ma era piuttosto la conseguenza di una serie di



condotte non corrette e non conformi a buona fede della controparte, che avevano determinato l'apertura ritardata del locale di gioco, solo nel settembre 2015, che le avevano fatto mancare l'assistenza necessaria e che erano sfociate nell'apertura di un altro punto di raccolta di scommesse a poca distanza da quello aperto da

Inoltre l'attrice ha dedotto l'iniquità della clausola con cui le era stato imposto il raggiungimento di un obiettivo irrealistico per la città di Gela e la disparità di trattamento degli affiliati appartenenti alla medesima sua rete di vendita nell'applicazione della clausola stessa da parte dell'affiliante.

La convenuta si è costituita contestando la domanda e proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento della penale prevista dal contratto, tra le altre ipotesi, per il caso di risoluzione del contratto stesso a causa del mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo garantito.

La clausola di cui all'art.2, in particolare al punto 2 b dell'allegato 2 al contratto, con la quale l'affiliato alla rete di scommesse a garantito il raggiungimento di obiettivi minimi di raccolta di scommesse, è un clausola del tutto valida, che l'esercente ha sottoscritto nella consapevolezza delle potenzialità del mercato di riferimento, come esplicitato nella premessa del contratto e come, comunque, ovvio.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta – ossia 40.000,0 euro o 4000,00 scommesse per ogni periodo di 4 settimane – per due periodi consecutivi è fatto non controverso e, per tale evenienza, il contratto prevedeva la risoluzione ex art.1456 c.c. in danno dell'esercente (art.15).

Com'è noto, gli inadempimenti indicati nella clausola risolutiva espressa come presupposto legittimante la risoluzione immediata del contratto ad iniziativa della controparte, proprio per essere stati individuati nell'accordo delle parti, non sono suscettibili di alcun apprezzamento in sede giudiziale sotto il profilo dell'importanza di cui all'art.1455 c.c..

Pertanto la legittimità dell'intimazione di risoluzione del contratto da parte dell'affiliante può essere contestata esclusivamente per mancanza di imputabilità all'affiliata dell'inadempimento in questione, che l'affiliata ha l'onere di provare ex art.1218 c.c..

Vengono in considerazione, in proposito, le deduzioni di parte attrice con cui si attribuisce al comportamento della stessa affiliante la impossibilità di raggiungimento dell'obiettivo minimo da parte dell'affiliata, quindi l'asserita responsabilità dell'affiliante per la ritardata attivazione del punto di raccolta delle scommesse, la mancata assistenza, l'apertura di un altro punto di raccolta vicino a quello in esame.

Tuttavia l'attrice non ha offerto alcuna prova dell'imputabilità all'affiliante del ritardata attivazione del locale di sua proprietà - che la convenuta ha decisamente



contestato, riferendo che il locale venne predisposto in ritardo, con lavori completati solo a fine luglio 2015, e che vi fu un ritardo anche nel versamento della caparra - né del nesso causale tra tale ritardata attivazione e il mancato raggiungimento dell'obiettivo commerciale.

Quanto all'omessa assistenza imputata alla controparte e alla violazione del criterio di buona fede per avere consentito l'attivazione di un altro punto vendita nelle vicinanze di quello gestito da le allegazioni della società attrice sono talmente generiche da non poter nemmeno essere ritenute rilevanti ai fini del decidere.

In particolare, premesso che il contratto legittimamente non conteneva alcuna clausola di esclusiva a favore dell'affiliato, perché l'art.3 co.4 L. n.129/2004 contempla tale clausola come meramente eventuale, si osserva che es non ha nemmeno specificato l'effettiva ubicazione del punto vendita concorrente rispetto al proprio, né ha offerto altri elementi di valutazione del nesso causale tra l'apertura di tale punto di raccolta e l'andamento del proprio.

Pertanto la domanda dell'attrice deve essere respinta.

Sulla domanda riconvenzionale, si osserva che la penale di € 40.000,00 contemplata dal contratto di affiliazione per il caso di risoluzione del contratto per mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di vendita è nel caso di specie palesemente eccessiva, considerato che, per la brevissima durata del rapporto di affiliazione, il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita da parte dell'affiliato non può avere prodotto in danno dell'affiliante alcun danno da perdita di avviamento o all'immagine commerciale. Si ritiene pertanto equa una drastica riduzione dell'importo della penale, per cui la domanda si accoglie limitatamente all'importo di € 20.000,00.

P.Q.M.

Rigetta la domanda principale e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna ...l. a pagare a l. la somma di € 20.000,00 e a rifondere alla stessa le spese processuali che liquida in € 7625,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali ex art.2 D.M. n.55/14.

Roma, 21 settembre 2019

Il Giudice

